



VERBALE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEL 30.05.2019

In data 30.05.2019 alle ore 19:00 presso lo Schio Hotel a Schio si è svolta, in seconda convocazione, l'Assemblea Straordinaria dell'AVO Alto Vicentino ODV con il seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Presentazione ed Approvazione Nuovo Statuto
2. Presentazione ed Approvazione Nuovo Regolamento
3. Delibere Inerenti
4. Varie ed eventuali

Apres la seduta il Presidente dell'AVO – Sig. Prandina Roberto – che chiede ai Soci di procedere con la nomina del Presidente e del Segretario dell'Assemblea; vengono eletti, con il consenso unanime dei presenti, il Sig. Pugliese Gianni come Presidente e la Sig.ra Leiter Claudia come Segretaria.

Il Presidente - Sig. Pugliese Gianni - rileva che i Soci presenti sono n. 65 oltre a n. 51 deleghe per complessivi n. 116 voti ammessi e dichiara l'Assemblea validamente costituita.

Dopo i saluti di benvenuto il Presidente comunica che nel corso dell'Assemblea saranno letti integralmente il nuovo Regolamento ed il nuovo Statuto dell'AVO Alto Vicentino ODV, verranno verbalizzate eventuali richieste di chiarimento, per poi procedere alle votazioni per l'approvazione dei due nuovi documenti.

Il Presidente fa presente all'Assemblea che:

- Lo Statuto è redatto secondo le indicazioni della Federavo Nazionale, le regole del Terzo Settore e le direttive della Regione Veneto
- Federavo ha indicato in n. 10 ore l'impegno richiesto ai nuovi volontari prima di accedere alla qualifica di Socio, per poter provvedere alla copertura assicurativa dei tirocinanti in tempi brevi; i nuovi volontari continueranno il proprio periodo di tirocinio affiancati da un tutor, così come previsto dallo Statuto e dal Regolamento.
- Federavo ha specificato che il Consiglio Direttivo ha la facoltà di apportare le eventuali modifiche allo Statuto ed al Regolamento, che dovessero derivare da nuove leggi o decreti, senza la necessità di indire una nuova Assemblea Straordinaria.

Si passa quindi alla lettura dello Statuto da parte delle Consigliere Dall'Alba Lorian, Alba Vilma e Van der Zwaluw Anke.

Al termine della lettura un socio fa presente:



- che all'art. 5) sarebbe opportuno si specificassero quali sono i "bisogni primari" oggetto del servizio del volontario AVO
- che all'art. 9) il periodo di "irreperibilità di fatto di 2 anni consecutivi", a seguito del quale un Socio perde tale qualifica, risulta essere troppo lungo
- che all'art. 27) sarebbe necessario chiarire meglio cosa si intenda per "rivalsa verso AVO per danni o responsabilità legate o conseguenti all'attività del volontario"

Il Presidente sottopone quindi lo Statuto al voto dell'Assemblea che lo approva all'unanimità, nessuno astenuto e nessuno contrario, ed autorizza il Consiglio Direttivo ad apportare tutte le necessarie modifiche che dovessero derivare dall'emissione di nuove leggi e decreti.

Si passa poi al 2° punto all'ordine del giorno con la lettura del Regolamento da parte delle Consigliere Dall'Alba Lorian, Alba Vilma e Van der Zwaluw Anke.

Al termine della lettura alcuni soci intervengono:

- facendo presente che all'art.10 sarebbe opportuno togliere "se possibile" per quanto riguarda il costo dell'assicurazione, che dovrebbe essere a carico della AULSS n.7
- viene poi chiesto perchè siano previsti i Revisori dei Conti ed il Presidente - Gianni Pugliese - spiega che al momento la loro figura non è necessaria, in considerazione dell'attuale assetto dell'AVO Alto Vicentino, ma viene comunque prevista in modo da essere già rispondenti alla norma nel caso la situazione dovesse cambiare in un momento successivo

Il Presidente sottopone il Regolamento al voto dell'Assemblea che lo approva all'unanimità, nessuno astenuto e nessuno contrario.

Si passa poi agli ultimi due punti all'ordine del giorno, sui quali però non vi sono interventi da parte dei presenti.

Il Presidente ringrazia quindi i Soci intervenuti per l'attenzione prestata, augura a tutti un buon prosieguo di serata e dichiara chiusa l'Assemblea alle ore 20:30.

La Segretaria
Leiter Claudia



Il Presidente
Pugliese Gianni



Agenzia
Entrate
Direzione Provinciale di Vicenza
Ufficio Provinciale di Valdagno

Registrato il 13/10/2022
Al n. 1453/3
TASSE LIQUIDATE EURO ESENTE

IL FUNZIONARIO (*)

Adelmo Agliato

(*) Firma su delega del Direttore Provinciale



STATUTO

della

ASSOCIAZIONE VOLONTARI OSPEDALIERI ALTO VICENTINO ODV

Sede Sociale in Via delle Garziere 42 – SANTORSO (VI)

Approvato dall'Assemblea Straordinaria dei Soci

In data 30.05.2019

Art. 1- Denominazione e Sede

E' costituita, nel rispetto del Codice Civile, del Decreto Legislativo 117/2017 e della normativa in materia, l'Ente del Terzo Settore denominato: "Associazione Volontari Ospedalieri Alto Vicentino ODV" in sigla e di seguito A.V.O. Alto Vicentino ODV o semplicemente "Associazione", non riconosciuta, apolitica e aconfessionale.

L'A.V.O. Alto Vicentino ODV, con ininterrotta attività dal 10.12.1991, regolarmente costituita a norma delle disposizioni del Codice Civile con atto del Notaio Carraro Dr. Giulio di Schio - Rep. 65361/63 registrato a Schio il 16.12.1991 al n° 1125/serie 2, è Ente del Terzo Settore e conferma la sua forma giuridica di Associazione di Volontariato.

L'Organizzazione ha sede legale in Via delle Garziere 42 nel comune di SANTORSO (VI).

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

Art. 2 – Statuto

L'organizzazione di volontariato è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'assemblea delibera l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

Art. 3 – Efficacia dello Statuto

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti all'organizzazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività della organizzazione stessa.

Art. 4 – Interpretazione dello Statuto

Lo statuto è valutato secondo le regole di interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

Art. 5 – Finalità e Attività

L'AVO Alto Vicentino ODV esercita in via esclusiva o principale, una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Le attività che si propone di svolgere in favore di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati, sono dettati dall'art. 5 del D.lgs 117/2017 comma 1 alle lettere a) c) ed i):

- Lett. a) Interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2 della legge 8 novembre 2000 n. 328 e successive modificazioni; interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992 n. 104, ed alla legge 22 giugno 2016 n. 112 e successive modificazioni
- Lett. c) Prestazioni socio-sanitarie di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14/02/2001

- Lett. i) Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato, e delle attività di interesse generale.

In particolare l'AVO Alto Vicentino ODV:

a) opera nelle strutture ospedaliere, socio-sanitarie, socio-assistenziali, territoriali ed extraterritoriali, per assicurare una presenza amichevole accanto ai malati offrendo loro, durante la degenza, calore umano, sostegno, dialogo, aiuto per combattere contro la sofferenza, l'isolamento, la noia. Svolge altresì, tutte le attività, effettuate in stretta collaborazione con il personale medico e paramedico, di accompagnamento e di accudimento della persona nel compimento dei bisogni primari quotidiani, con esclusione di qualsiasi mansione tecnico-professionale di competenza esclusiva del personale sanitario;

b) il servizio prestato è di collaborazione con le diverse strutture ospedaliere, socio-sanitarie e socio-assistenziali, integrandone anche l'attività per perseguire gli obiettivi di umanizzazione, di personalizzazione, di informazione e di educazione alla salute nel rispetto dei ruoli e delle competenze previste dalla normativa vigente;

c) sviluppa e realizza progetti sociali, di trasporto ed assistenza anche con servizio domiciliare, a favore di soggetti svantaggiati, poveri, immigrati, disabili fisici e psichici;

d) promuove la cultura della solidarietà nelle nuove generazioni anche costruendo un collegamento diretto e bilaterale con Scuola e Università. A tal fine, l'A.V.O. Alto Vicentino ODV si impegna a favorire la nascita di aggregazioni di giovani che possano offrire all'A.V.O. le loro peculiari risorse.

e) l'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, anche attività di raccolta fondi, mediante richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Per l'attività di interesse generale prestata l'organizzazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

L'organizzazione di volontariato opera nel territorio della Regione Veneto.

L'AVO ODV è associata all'AVO Regionale Veneto e alla Federavo delle quali ne condivide i principi ispiratori, ne rispetta le direttive e le linee guida; in particolare fa propri e recepisce nel proprio Statuto gli articoli concernenti competenze e prerogative degli organismi regionali e nazionali.

Art. 6 – Ammissione

L'AVO è aperta a tutte le persone fisicamente e psicologicamente idonee, che abbiano compiuto la maggiore età, che ne condividano gli scopi, ne accettino lo Statuto e che intendano svolgere un servizio di volontariato qualificato, organizzato e gratuito a favore dei ricoverati nelle strutture ospedaliere, socio-sanitarie e socio-assistenziali.

Il numero degli associati è illimitato.

L'ammissione all'organizzazione è deliberata dall'Organo di Amministrazione su domanda dell'interessato e ratificata alla prima assemblea utile; la deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.

In caso di rigetto della domanda, l'Organo di Amministrazione comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola; l'aspirante socio può, entro 60 giorni dalla comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea in occasione della successiva convocazione.

L'ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

Non è ammessa la categoria di soci temporanei.

Sono ammessi a diventare associati dell'A.V.O. Alto Vicentino ODV, secondo criteri non discriminatori e con giudizio motivato del Consiglio Direttivo, i Volontari maggiori di età che:

- a) abbiano partecipato al corso di formazione base organizzato dall'Associazione;
- b) abbiano svolto con profitto e continuità, un periodo di servizio in ospedale o in altre strutture socio-sanitarie non inferiore a 10 ore;
- c) accettino di essere sottoposti ad un colloquio sulla conoscenza delle finalità e dello spirito dell'Avo;
- d) dichiarino la propria disponibilità ad un maggior coinvolgimento nella vita associativa;
- e) si impegnino a rispettare con coerenza i principi e le finalità dello statuto AVO;
- f) abbiano una adeguata preparazione che li metta in grado di realizzare le finalità, i compiti e gli obiettivi dell'Associazione.
- g) dichiarino di non far parte di altre Associazioni o Gruppi di volontariato o di altra natura in contrasto o incompatibili con i principi e l'attività dell'AVO, o che comunque, possano arrecare diretto ed indiretto pregiudizio all'Associazione stessa;
- h) si impegnino a comunicare al Presidente dell'AVO per iscritto, l'intenzione di candidarsi a cariche politiche o amministrative o altre cause di incompatibilità.

Art. 7 – Diritti e doveri del socio

a. Ogni associato ha il diritto di

- partecipare alle Assemblee ed esprimere liberamente il proprio voto, purché iscritto da almeno tre mesi nel Libro degli Associati e sia in regola con il pagamento della quota associativa;
- eleggere ed essere eletti liberamente e democraticamente negli Organi Sociali della Associazione;
- approvare lo Statuto e le sue modificazioni;
- usufruire di tutti i servizi forniti dall'Associazione;
- esaminare i libri sociali con le modalità da concordarsi con il Consiglio Direttivo, e secondo le regole stabilite dal successivo art.31;
- essere informato su tutte le attività ed iniziative dell'Associazione e controllarne l'andamento;
- prendere visione dell'Ordine del Giorno delle assemblee e del Bilancio di Esercizio;

- denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art.29 del D.lgs 117/17 e successive modifiche ed integrazioni;
- farsi promotore di progetti da sviluppare che concernano l'attività istituzionale dell'AVO;
- essere rimborsato dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, ai sensi di legge;
- recedere liberamente dall'Associazione.

b. Ogni associato ha l'obbligo di:

- rispettare le norme dello Statuto e del Regolamento nonché le disposizioni impartite dal Consiglio Direttivo;
- corrispondere la quota associativa nella misura stabilita dall'Assemblea;
- svolgere la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro anche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà;
- partecipare alla formazione permanente e alle riunioni generali e di reparto.

Art. 8 – Qualità di volontario

Il volontario svolge la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro (neanche indiretti) ma esclusivamente per solidarietà.

La sua attività non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'organizzazione.

Al volontario possono essere rimborsate solo le spese, debitamente documentate, sostenute per l'attività prestata per conto dell' AVO, nei limiti ed alle condizioni stabilite dall'associazione stessa.

Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfettario.

Art. 9 – Perdita della qualifica di Socio

Costituiscono cause di cessazione dalla qualità di Socio dell'Associazione:

- 1) la morte;
- 2) il recesso;
- 3) l'esclusione.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata per iscritto al Presidente dell'Associazione ed essa produrrà i suoi effetti entro la fine dell'anno solare.

L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo, confermata dal Collegio dei Probiviri e ratificata dall'assemblea alla prima data utile.

A titolo esemplificativo e non esaustivo costituiscono "gravi motivi", ai sensi dell'art. 24 Codice Civile, i seguenti comportamenti del socio:

- mancato versamento delle quote e dei contributi associativi per due annualità anche non consecutive, alle rispettive scadenze, secondo quanto stabilito al punto 7 b);
- irreperibilità di fatto per almeno due anni consecutivi;

- mancata prestazione della propria attività secondo quanto previsto dall'articolo 7 punto b) o eccessivo assenteismo dal servizio;
- mancata osservanza dello Statuto, del Regolamento, delle deliberazioni assembleari e delle direttive impartite dal Consiglio Direttivo secondo quanto previsto dall'articolo 7 punto b).
- attività che in qualsiasi modo possano recare danno all'immagine ed al prestigio dell'Associazione.

In caso di cessazione dalla qualità di socio, le quote annuali sono intrasmissibili, non sono ripetibili e non può essere vantato alcun diritto sul patrimonio dell'associazione.

L'esclusione del volontario che non abbia ancora i requisiti per diventare socio, è deliberata dal Consiglio Direttivo dopo aver sentito l'interessato.

L'Asspettativa, ossia l'assenza autorizzata dal servizio, non costituisce causa di cessazione dalla qualità di socio.

Art. 10 – Organi Sociali

Sono organi dell'Associazione:

- Assemblea dei Soci
- Organo di Amministrazione (Consiglio Direttivo)
- Presidente
- Organo di Controllo (nei casi e con i vincoli di cui all'art. 30 CDT)
- Collegio dei Revisori legali (eventuale, fermi i vincoli di cui agli artt. 31 CDT)
- Collegio dei Probiviri

Tutte le cariche sociali sono gratuite.

Art. 11 – Assemblea

L'Assemblea è convocata e presieduta dal Presidente dell'Associazione.

La convocazione dell'Assemblea dovrà essere effettuata a mezzo consegna a mani al socio, a mezzo posta elettronica, dichiarata come valido avviso di convocazione da parte del socio al momento della sua iscrizione all'Associazione, mediante avviso affisso nella sede dell'associazione o con qualunque altro mezzo idoneo a comprovarne l'avvenuta conoscenza.

L'avviso dovrà essere trasmesso almeno 15 giorni prima la data dell'Assemblea e dovrà contenere il luogo, il giorno e l'ora della prima, ed eventualmente, della seconda convocazione con l'indicazione degli argomenti all'ordine del giorno.

L'Assemblea può essere convocata su richiesta di almeno un decimo dei soci o quando l'Organo Amministrativo lo ritiene necessario.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

I soci possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri soci, conferendo delega scritta.

Delle riunioni dell'Assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'Associazione, in libera visione a tutti i soci.

L'assemblea può essere Ordinaria o Straordinaria.

Si considera Straordinaria quella convocata per la modifica dello Statuto e lo scioglimento dell'Associazione; è Ordinaria in tutti gli altri casi.

Art. 12 – Compiti dell'Assemblea

L'assemblea:

- determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
- approva il bilancio di esercizio;
- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- determina le modalità per l'esame dei libri sociali da parte dei soci;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;
- approva il programma di attività proposto dal Consiglio Direttivo;
- approva impegni economici pluriennali;
- stabilisce l'ammontare delle quote sociali a carico degli aderenti;
- ratifica i provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati dal Presidente e dal Consiglio Direttivo per motivi di necessità ed urgenza;
- ratifica l'ammissione e l'esclusione dei soci
- determina il numero massimo di deleghe;
- deve essere periodicamente informata sulle attività di rappresentanza nell'ambito regionale e federativo, facendosi anche promotore di iniziative da proporre in AVO Regionale e in Federavo;
- delibera su ogni altra questione che venga sottoposta alla sua attenzione ed inserita all'ordine del giorno.

Art. 13 – Assemblea Ordinaria

L'Assemblea Ordinaria si riunisce una volta l'anno per l'approvazione del Bilancio consuntivo e preventivo.

L'assemblea Ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli aderenti presenti in proprio o per delega, ed in seconda convocazione qualunque sia il numero degli aderenti presenti, in proprio o per delega.

L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

I soci possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri soci, conferendo delega scritta;

ogni socio è portatore di un numero massimo di tre deleghe.

E' ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purchè sia possibile verificare l'identità del socio che partecipa e vota.

Nelle deliberazioni di approvazione del Bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

Art. 14 – Assemblea Straordinaria

L'assemblea Straordinaria modifica lo Statuto dell'Associazione con la presenza, anche in delega, di almeno la metà più uno dei soci ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti, delibera lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione nonchè la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ dei soci (maggioranza inderogabile).

I soci possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri soci, conferendo delega scritta; ogni socio è portatore di un numero massimo di tre deleghe.

Art. 15 – Organo di Amministrazione

L'Organo di Amministrazione – Consiglio Direttivo - governa l'Associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea, alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

Al Consiglio Direttivo sono attribuiti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione necessari al perseguimento delle finalità istituzionali dell'Associazione ed all'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea dei soci, fatta eccezione per quelli demandati dalla legge o dallo Statuto agli altri organi associativi.

Tutti i componenti del Consiglio Direttivo sono scelti tra le persone fisiche associate.

E' composto da un minimo di 5 membri ad un massimo di 9; resta in carica 3 (tre) anni ed i suoi membri possono essere riconfermati ferme le limitazioni di cui al successivo articolo.

Elegge al suo interno il Presidente, che ha la rappresentanza legale dell'Associazione, ed un Vice -Presidente che ne fa le veci in assenza o impedimento del Presidente.

Al Consiglio sono attribuiti i seguenti compiti:

- fissare le norme per il funzionamento dell'Associazione;
- emanare atti di indirizzo e disposizioni esecutive;
- dare attuazione alle delibere dell'Assemblea;
- emanare il Regolamento su mandato dell'Assemblea e provvedere ai suoi eventuali aggiornamenti;
- sottoporre all'approvazione dell'Assemblea i Bilanci preventivo e consuntivo annuali nonchè, su espressa delega dell'Assemblea, quando ciò sia reputato necessario od opportuno, apportare variazioni tra i capitoli di spesa del bilancio;
- determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea, promuovendo e coordinando l'attività, distribuendo i compiti, procurando gli strumenti e autorizzando le spese occorrenti;
- nominare il Segretario ed il Tesoriere
- nominare gli altri responsabili e coordinatori di settore;

- deliberare sull'ammissione a socio e, su proposta del Collegio dei Probiviri, la sospensione e l'esclusione di un socio;
 - stipulare convenzioni od accordi con Enti o Istituzioni, pubblici o privati e deliberare le modalità di attuazione;
 - ratificare, nella prima seduta utile, gli atti compiuti dal Presidente dell'Associazione per motivi di necessità ed urgenza e le delibere del Comitato di presidenza;
 - autorizzare il Presidente dell'Associazione ad accettare donazioni, eredità o legati;
 - determinare le modalità e i tempi per il versamento della quota associativa annuale.
- cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza
è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Runt

Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Il Consiglio direttivo può delegare parte delle proprie competenze ad uno o più dei propri componenti per la gestione di singoli o più affari correnti, nonché affidare a soci esperti specifici incarichi.

Il Consiglio Direttivo si riunisce di norma una volta ogni due mesi su iniziativa del Presidente o, in caso di suo impedimento, del Vice-Presidente o quando ne faccia richiesta scritta e motivata almeno un terzo dei suoi componenti.

In questa seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.

Il Consiglio Direttivo è costituito con la presenza di almeno la metà più uno dei suoi membri e delibera a maggioranza dei presenti.

Al Consiglio Direttivo non è ammessa la partecipazione per delega.

Le riunioni, su decisione del Presidente, possono avvenire anche con modalità telematica (tele o videoconferenza).

La mancata partecipazione alle sedute del Consiglio direttivo per tre volte consecutive, senza giustificato motivo, è causa di decadenza del Consigliere assente, previa assunzione di formale delibera del Consiglio nella riunione successiva a quella in cui si è verificata la terza assenza.

Avverso il provvedimento di decadenza, il Consigliere decaduto può presentare ricorso al Collegio dei Probiviri.

Art. 16 - Il Presidente

Il Presidente del Consiglio Direttivo è eletto da quest'ultimo a maggioranza di voti.

Il Presidente o, se assente, il Vice-Presidente, ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio.

Spetta al Presidente:

- a. convocare e presiedere l'Assemblea dei Soci;
- b. convocare e presiedere le riunioni del Consiglio Direttivo;

- c. determinare l'ordine del giorno delle sedute dell'Assemblea dei Soci e del Consiglio Direttivo;
- d. curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
- e. promuovere e sviluppare ogni attività finalizzata al conseguimento degli scopi istituzionali dell'Associazione;
- f. in caso di comprovata necessità e di urgenza, nell'impossibilità di convocare il Consiglio, assumere i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo sottoponendoli a ratifica nella prima riunione utile;
- g. sottoscrivere gli atti di amministrazione e la corrispondenza dell'Associazione;
- h. aprire e chiudere conti correnti bancari, postali e procedere agli incassi;
- i. esercitare la sorveglianza sull'andamento morale ed economico dell'Associazione.

Il Presidente risponde del proprio operato direttamente all'Assemblea.

Il Presidente dura in carica quanto l'Organo di Amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Il Vice-Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

Art. 17 – Collegio dei Probiviri

Il Collegio dei Probiviri è composto di tre membri preferibilmente esterni all'Associazione, ed elegge fra essi il Presidente.

Ad esso viene demandata in via esclusiva ogni e qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci, tra gli organi dell'Associazione, tra gli associati e gli organi associativi.

È investito, su proposta del Consiglio Direttivo, delle questioni di carattere disciplinare e decide sulla sospensione e sull'esclusione del socio o del volontario non ancora associato, quali che siano le funzioni ricoperte.

Giudica secondo imparzialità dopo apposita istruttoria e nel rispetto del diritto di difesa del socio o del volontario.

Art. 18 - Segretario e Tesoriere

Il Segretario coadiuva il Presidente ed ha i seguenti compiti:

- o provvede alla tenuta e all'aggiornamento del Libro dei Soci;
- o provvede al disbrigo della corrispondenza;
- o provvede alla redazione e conservazione dei verbali delle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
- o coordina l'attività delle altre persone addette alla Segreteria;

Il Tesoriere:

- o predispone lo schema dei Bilanci preventivo e consuntivo;
- o cura la tenuta dei registri, della contabilità e la conservazione della documentazione relativa;
- o provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese.

Art. 19- Norme riguardanti le cariche e gli incarichi

Tutte le cariche sociali sono elettive e gratuite, hanno durata di 3 (tre) anni e possono essere rinnovate; il Presidente può essere rieletto consecutivamente per un altro mandato e i Consiglieri per altri due.

Egualemente gratuiti sono gli incarichi su nomina del Consiglio Direttivo, che hanno durata annuale e possono essere rinnovati.

Qualora venga a mancare un componente del Consiglio Direttivo o del Collegio dei Probiviri per dimissioni od altra causa, sarà sostituito per cooptazione dall'organo collegiale cui appartiene, dando priorità a quanti siano stati votati nelle precedenti elezioni, nel rispetto della graduatoria. Il nuovo membro scadrà con la scadenza degli altri componenti.

La sostituzione non è ammessa quando i componenti rimasti siano meno della metà del numero previsto per il Consiglio Direttivo e meno di due per il Collegio dei Probiviri.

Tutte le cariche sociali e gli incarichi associativi possono essere revocati, ancora prima della scadenza, con deliberazione motivata e per ragioni di opportunità associativa, dallo stesso organo che ha provveduto alla nomina.

Art. 20 - Incompatibilità

La qualità di volontario-socio AVO è incompatibile con qualsiasi rapporto di lavoro subordinato, autonomo o professionale, intrattenuto con l'Associazione stessa.

E' pure incompatibile l'assunzione di qualunque carica elettiva e direttiva in organismi dello Stato, delle Regioni, delle Province, delle Città Metropolitane, dei Comuni e delle Circoscrizioni da parte di volontari-soci che rivestano anche incarichi direttivi nell'Associazione.

Il Presidente, i componenti del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Probiviri non possono essere in rapporto di parentela, di affinità, di coniugio o convivenza more uxorio fra loro o con componenti di altro organo sociale.

Non si può ricoprire più di una carica elettiva o avere più di un incarico, pertanto il Presidente, i componenti del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Probiviri non possono svolgere contemporaneamente altri incarichi all'interno dell'Associazione.

Art. 21 - Finanziamento

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:

- quote associative e contributi degli aderenti;
- raccolte pubbliche e private di fondi;
- contributi di privati;
- contributi dello Stato;
- contributi provenienti da Enti, Istituzioni pubbliche o Organismi internazionali;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali, da inserire in una apposita voce di bilancio, come previsto dal Registro unico nazionale del terzo settore

-rendite di beni mobili o immobili pervenuti all'Associazione a qualunque titolo
I fondi sono depositati presso l'Istituto di credito stabilito dal Consiglio Direttivo.
Le operazioni sui conti saranno effettuate dalle persone designate dal Consiglio Direttivo su delega del Presidente.

Art. 22 – I Beni

I beni dell'Associazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili.

I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'Associazione e sono ad essa intestati.

I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'Associazione, sono elencati nell'inventario depositato presso la sede dell'Associazione e può essere consultato dagli aderenti.

Art. 23 – Contabilità e Patrimonio

L'Associazione chiude il proprio esercizio finanziario al 31 dicembre di ogni anno.

Al verificarsi delle condizioni previste dall'art.14 del D.Lgs.117/17, l'associazione redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari.

Il rendiconto consuntivo e il progetto di bilancio preventivo, predisposti a cura del Consiglio Direttivo, devono essere sottoposti all'approvazione dell'Assemblea entro il 30 aprile successivo alla chiusura dell'esercizio finanziario e depositati presso il Registro unico nazionale del Terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno.

L'Assemblea approva il bilancio consuntivo e preventivo con la maggioranza assoluta in prima convocazione e con quella semplice in seconda convocazione.

Il patrimonio dell'organizzazione di volontariato A.V.O. Alto Vicentino O.D.V., comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'organizzazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

Art. 24 – Libri associativi

L'Associazione, mediante il Consiglio Direttivo che ne curerà la tenuta e l'aggiornamento, deve tenere i seguenti libri:

- Libro dei Soci
- Registro dei Volontari
- Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea
- Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo
- Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Collegio dei Probiviri e degli altri Organi associativi, sono tenuti a cura dell'Organo cui si riferiscono.

Art. 25 – Convenzioni

Le convenzioni tra l'Associazione e le Amministrazioni Pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dall'organo di amministrazione che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente in quanto suo legale rappresentante. Copia di ogni convenzione è custodita presso la sede dell'Associazione.

Art. 26 – Personale Retribuito

L'Associazione di volontariato può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 33 del D. Lgs. 117/2017.

I rapporti tra l'organizzazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'Associazione.

Art. 27 – Copertura Assicurativa

L'Associazione curerà, per tutti gli aderenti che prestano attività di volontariato, la copertura assicurativa come prescritto dalla normativa vigente (Art.18 D.lgs. 117/2017)

Al volontario non compete alcuna rivalsa nei confronti dell'Associazione per danni o responsabilità legate o conseguenti alla sua attività di volontariato.

Art. 28 – Responsabilità dell'Associazione

L'Associazione di volontariato risponde, con le proprie risorse economiche, dei danni causati per inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati.

Art. 29 – Assicurazione dell'Associazione

L'Associazione di volontariato può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell'Associazione stessa.

Art. 30 – Scioglimento e messa in liquidazione

Lo scioglimento dell'Associazione, per cessazione dell'attività o per qualsiasi altra causa, deve essere deliberata dall'Assemblea Straordinaria con le maggioranze qualificate previste.

Dopo la procedura di liquidazione, in caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1 D.lgs. 117/2017 e seguenti se istituito, o previo parere del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ad altre Associazioni di volontariato o Enti del Terzo Settore che siano in grado di garantire la destinazione a fini analoghi a quelli del presente Statuto.

Art. 31 - Regolamento

Il Consiglio Direttivo, su mandato dell'Assemblea Ordinaria, provvede a redigere ed aggiornare il Regolamento al fine di dettare norme specifiche per la corretta esecuzione del presente Statuto, nonché per predisporre gli strumenti più opportuni ed idonei per l'effettiva messa in pratica delle disposizioni contenute nello Statuto stesso.

Art. 32 - Norme di rinvio e transitorie

Per quanto non contemplato dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si osservano le norme previste dal D.lgs. 3 luglio 2017, n.

117 (Codice del Terzo Settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice Civile.

Ogni riferimento al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore diviene efficace dalla sua operatività.

Il requisito dell'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, nelle more dell'istituzione del Registro medesimo, si intende soddisfatto da parte degli enti del Terzo settore attraverso la loro iscrizione al Registro regionale per il volontariato.

L'Associazione sarà a tutti gli effetti Ente del Terzo Settore (ETS) ed iscritta nel Registro Unico nazionale del Terzo Settore dal momento della istituzione del predetto Ufficio.

L'acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico, solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore.

Roberto Prevedini.

Enrico Puppio

